SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 ottobre 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 settembre 2015, n. **166**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE DEI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E RAPPRESENTANZE CONSOLARI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate le "Parti", con l'auspicio di concludere un Accordo al fine di facilitare l'esercizio di attività lavorativa da parte dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari dello Stato accreditante nel territorio dello Stato ricevente, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

1. I familiari a carico che fanno parte del nucleo familiare che vive con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e Rappresentanze consolari della Repubblica del Cile nella Repubblica italiana e della Repubblica italiana nella Repubblica del Cile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa autonoma o subordinata nel territorio di quest'ultimo, in conformità alle disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità.

2. Per gli effetti del presente Accordo, l'espressione "familiari" del paragrafo precedente si riferisce a:

I) il/la coniuge;

II) i figli a carico dai 18 ai 21 anni;

III) i figli a carico dai 22 ai 25 anni che frequentino corsi di studio a livello superiore;

IV) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro età,

che facciano parte del nucleo familiare di un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari.

3. Questo privilegio non si applica ai familiari del personale con contratto locale delle Missioni diplomatiche e consolari.

4. Il menzionato privilegio, inoltre, si estenderà ai familiari del citato personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e delle Rappresentanze accreditate presso gli Organismi Internazionali con sede presso i due Stati.

Articolo 2
Procedura di autorizzazione in Italia

1. L'Ambasciata della Repubblica del Cile invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia.

3. L'Ambasciata della Repubblica del Cile informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata della Repubblica del Cile dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente Accordo.

4. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica del Cile invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un'attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente Accordo, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L'Ambasciata della Repubblica del Cile informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autonoma autorizzata.

Articolo 3
Procedura di autorizzazione nella Repubblica del Cile

In Cile, l'esercizio di un'attività lavorativa da parte del familiare a carico sarà soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità pertinenti, mediante una richiesta ufficiale inviata a nome del familiare a carico, dall'Ambasciata d'Italia alla Direzione del Cerimoniale e Protocollo del Ministero delle Relazioni Estere. Nella richiesta, si specificherà l'attività lavorativa che si desidera esercitare, i dati dell'eventuale datore di lavoro e ogni altra informazione richiesta nel procedimento e nei formulari preposti a tal fine. Le autorità competenti, dopo aver verificato se la persona in questione rientra nelle categorie definite nel presente Accordo e tenendo presente la legislazione interna vigente, informerà ufficialmente l'Ambasciata d'Italia, mediante la suindicata Direzione, che la persona è stata autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa, in conformità alla legislazione applicabile in Cile. Nel caso in cui il familiare a carico desiderasse cambiare, in qualunque momento datore di lavoro dopo aver ricevuto un'autorizzazione per esercitare un'attività lavorativa, presenterà una nuova richiesta di autorizzazione.

Articolo 4
Applicabilità della normativa locale

1. Le Parti concordano che, in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, i familiari a carico che hanno ottenuto l'autorizzazione per realizzare un'attività lavorativa, saranno soggetti alla normativa vigente nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro in relazione all'attività svolta. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali, contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

2. L'autorizzazione affinché il familiare a carico eserciti un'attività lavorativa non implicherà l'esenzione dal rispetto di requisiti, procedimenti o imposte normalmente applicabili a qualunque impiego, in riferimento sia alle caratteristiche personali, qualità professionali o lavorative che di qualunque altro genere. Nel caso di professioni che richiedano qualifiche particolari, il familiare a carico non sarà esentato dall'osservanza dei requisiti applicabili.

3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli, gradi o studi tra i due Stati.

4. Per quanto concerne le materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi Bilaterali o Multilaterali vigenti tra i due Stati.

Articolo 5
Immunità civili, amministrative e penali

1. Per il familiare a carico autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa che goda di immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa dello Stato ricevente, in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 o in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, o in virtù di qualunque altro accordo internazionale applicabile, detta immunità non si applicherà in riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa. Le Parti concordano che l'assenza di immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa non può intendersi come riferita anche all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale sarà necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunità dall'esecuzione della sentenza relativa ad un familiare, autorizzato allo svolgimento di un'attività lavorativa.

2. Nel caso di familiari a carico che godano di immunità dalla giurisdizione penale, in conformità ai suindicati accordi internazionali, le Parti considereranno quanto segue:

(a) Le disposizioni relative all'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ricevente si continueranno ad applicare per ogni atto che possa costituire reato commesso nel corso dell'attività lavorativa. Tuttavia, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità del familiare coinvolto presentatagli dallo Stato ricevente.

(b) Le Parti concordano che tale rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale non può intendersi come riferita anche all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale sarà necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunità dall'esecuzione della sentenza relativa ad un familiare autorizzato allo svolgimento di un'attività lavorativa.

3. In tutti i casi definiti dal presente articolo, l'esame della richiesta e la risposta dello Stato accreditante dovranno essere effettuati nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, lo Stato ricevente potrà richiedere la partenza del familiare a carico dal suo territorio.

Articolo 6
Limiti all'autorizzazione

1. Le Parti convengono che l'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo *status* di familiare a carico e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari.

2. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

3. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora lo Stato accreditante non rinunci all'immunità nei casi di cui all'articolo 5.
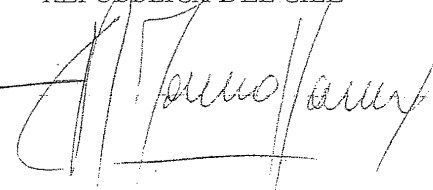
Articolo 7
Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima Nota mediante la quale una delle Parti comunica all'altra l'avvenuto adempimento dei procedimenti legali interni.

2. Il Presente Accordo avrà una durata indeterminata. Tuttavia, ognuna delle Parti potrà notificare in qualunque momento per iscritto e per i canali diplomatici la sua decisione di denuncia. La denuncia avrà effetto novanta (90) giorni dopo la data della citata notifica.

In fede, i Rappresentanti che sottoscrivono, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 13 dicembre 2013 in due originali in italiano ed in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1598):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI), in data 26 agosto 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 settembre 2014, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 settembre 2014; il 18 marzo 2015.

Esaminato in aula ed approvato il 15 aprile 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3056):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 aprile 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), X (Attività produttive) e XI (Lavoro).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 luglio 2015; il 5 agosto 2015.

Esaminato in Aula il 9 settembre 2015 ed approvato definitivamente il 15 settembre 2015.

15G00181

LEGGE 7 ottobre 2015, n. **167**.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attività che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attività subacquea;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori;

d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;

e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;

e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*;

g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;

h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (*dry storage*) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;

i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;

l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;

m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;

n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto;

o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e pre-

visione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;

q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;

r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;

t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei princìpi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:

1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;

2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - *European Qualification Framework* (EQF) dell'Unione europea;

u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;

v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;

z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera *v)*, previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto;

aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;

bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui alla presente legge.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1167):

Presentato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lupi), in data 15 novembre 2013.

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 31 gennaio 2014, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 25 marzo 2014; il 1° aprile 2014; il 29 luglio 2014; il 9 e 18 settembre 2014; il 9 ottobre 2014.

Esaminato in Aula il 29 ottobre 2014 ed approvato l'11 novembre 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2722):

Assegnato alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 17 novembre 2014, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 14 gennaio 2015; il 18 marzo 2015; il 14 aprile 2015; il 20 maggio 2015.

Esaminato in Aula il 21 settembre 2015 ed approvato definitivamente il 23 settembre 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario.

— La direttiva 16 giugno 2003, n. 2003/44/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 26 agosto 2003, n. L 214.

— Si riportano i testi degli articoli 3 e 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161:

«Art. 3 *(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)*. — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1 (21).

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

«Art. 6 *(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al D.M. 15 marzo 2001 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

— Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2011, n. 96.

— La direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/16/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 28 maggio 2009, n. L 131.

— La Direttiva 20 novembre 2013 n. 2013/53/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 28 dicembre 2013, n. L 354.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinari:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2008, n. 222, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — (*Omissis*).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

(*Omissis*).».

15G00184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA

DECRETO 1° luglio 2015.

Rettifica del decreto 11 ottobre 2007, prot. n. 1458/Ric., di ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto dell'8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a euro 17.583.520,00. (Decreto n. 1399).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – S.O. n. 19;

Visto il decreto del Capo dipartimento n. 385 del 16 febbraio 2015 trasmesso per la registrazione agli organi di controllo in data 15 aprile 2015, prot. MIUR n. 8081, ed acquisito dalla Corte dei conti con prot. Cdc n. 16360 del 4 maggio 2015;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 8038 del 6 marzo 2015 – SCCLA-Y31PREV –I, con il quale la Corte ha chiesto di chiarire le ragioni per le quali il citato DCD n. 385 del 16 febbraio 2015 ed altri, sono stati firmati dal Capo Dipartimento e non dall'organo apicale della Direzione generale;

Vista la nota della Corte dei conti, prot. MIUR n. 11587 del 5 giugno 2015 con la quale la Corte ha restituito il DCD n. 385 del 16 febbraio 2015, su richiesta della scrivente Amministrazione del 19 maggio 2015 prot. MIUR n. 10502 (prot. Cdc n. 19295 del 20 maggio 2015);

Considerato che il presente decreto annulla e sostituisce il DCD n. 385 del 16 febbraio 2015, per la sottoscrizione del Direttore generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito "L. n. 311/04"), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", e successive modificazioni e integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "CDP S.p.A."), di un apposito fondo rotativo,

denominato “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (di seguito “Fondo”), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di Euro;

Visto l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto direttoriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante “Invito alla presentazione di Idee Progettuali relativamente ai Grandi Progetti Strategici previsti dal PNR 2005/2007”;

Visto il decreto direttoriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali, formulate dalla suddetta Commissione;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto direttoriale n. 242/Ric. sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell’8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l’art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ed in particolare l’art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, ed in particolare l’art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l’Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: “Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01” e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in particolare l’art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ed in particolare gli artt. 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, “Modalità di utilizzo e gestione del FIRST – Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”, ed in particolare, l’art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, “Misure in materia di istruzione, università e ricerca”, ed in particolare, l’art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii;

Visto il decreto direttoriale n. 367/Ric. del 13 marzo 2007, con il quale, tra l’altro, è stato ammesso “in via provvisoria” alle agevolazioni il progetto DM 29181, presentato dalla società STMICROELETTRONICS Srl, afferente il Settore 11, e dal titolo: “Sviluppo di tecnologie per memorie non volatili ad alta densità”, e con attività di ricerca con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle Aree Sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale n. 1458 /Ric. dell’11 ottobre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2008, Reg n. 1, foglio 177, con il quale il progetto DM 29181 è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni per un importo complessivo pari a € 17.583.520,00 di cui € 2.637.528,00, nella forma di contributo nella spesa, a carico di risorse previste sugli stanziamenti del FAR per l’esercizio 2006, € 13.451.392,80 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ed € 1.494.599,20 nella forma di credito bancario ordinario;

Vista la nota del 6 novembre 2007, pervenuta in data 15 novembre 2007, prot. MIUR n. 11357, con la quale la società STMICROELETTRONICS Srl ha presentato, a seguito del conferimento di ramo d’azienda, istanza di cointestazione del progetto con la Numonix Italy Srl (già STMICROELETTRONICS M6);

Vista la nota del 14 aprile 2011, prot. MIUR n. 4037, con la quale il Ministero ha autorizzato la cointestazione del progetto tra STMICROELETTRONICS Srl e Numonyx Italy Srl, nonché ha disposto la maggiorazione di 12 mesi della durata del progetto di ricerca, fissando la data di ultimazione delle attività progettuali al 30 giugno 2010;

Vista la nota del 12 giugno 2013, prot. MIUR n. 14455 del 17 giugno 2013, con la quale la Micron Semiconductor Italia Srl (già Numonyx Italy *Srl)* e successivamente la STMicroelettronics Srl con nota del 26 luglio 2013, prot. MIUR n. 21221 del 9 settembre 2013, hanno comunicato di aver concluso le attività progettuali in data 30 giugno 2010 e di voler rinunciare alle agevolazioni previste nel decreto di concessione sotto forma di finanziamento sia bancario sia agevolato, richiedendo le sole agevolazione concesse nella forma di contributo nella spesa, e conseguentemente di voler procedere alla stipula del contratto di finanziamento per la sola parte di contributo nella spesa;

Vista la nota del 24 luglio 2013, prot. MIUR n. 19583 del 31 luglio 2013, con la quale la Micron Semiconductor Italia Srl ha comunicato di aver modificato la propria denominazione sociale da Numonyx Italy Srl in Micron Semiconductor Italia Srl, dichiarando il permanere dell'entità legale e dei relativi dati, quali codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione registro imprese e indirizzo sede sociale;

Vista la nota del 26 novembre 2013, prot. MIUR n. 29021, con la quale il Ministero ha invitato l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico a voler fornire elementi valutativi in ordine allo stato delle attività progettuali, alla luce della richiesta di rinuncia alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario bancario, al fine di poter adottare i provvedimenti di propria competenza;

Vista nota del 19 dicembre 2013,trasmessa via e-mail, con la quale l'Istituto convenzionato ha rappresentato l'opportunità di acquisire da parte dei soggetti proponenti i rapporti tecnici e i rendiconti contabili nonché la necessità di effettuare un sopralluogo di verifica congiuntamente all'esperto scientifico al fine di valutare l'effettiva e regolare conclusione delle attività svolte entro la sopracitata data del 30 giugno 2010;

Vista nota del 19 dicembre 2013,trasmessa via e-mail, con la quale l'Istituto convenzionato ha rappresentato l'opportunità di acquisire da parte dei soggetti proponenti documentazione tecnica-contabile nonché di effettuare sopralluogo finale congiuntamente all'esperto al fine di valutare l'effettiva e regolare conclusione delle attività svolte entro la sopracitata data del 30 giugno 2010;

Vista nota del 12 novembre 2014, prot. MIUR n. 26809 del 19 novembre 2014, con la quale l'Istituto convenzionato, a seguito di acquisizione in data 23 maggio 2014 della documentazione richiesta e del sopralluogo effettuato in data 19 giugno 2014 congiuntamente con l'esperto scientifico, ha rappresentato che "le attività sono state concluse nei termini previsti, regolarmente rendicontate e documentate", allegando il prospetto finale dei costi ammissibili ripartiti per singolo beneficiario;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione del richiamato decreto definitivo di ammissione alle agevolazioni n. 1458/Ric. dell'11 ottobre 2007, relativamente al progetto DM29181;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono disposte le seguenti variazioni al progetto DM 29181:

• modifica della denominazione sociale della beneficiaria originaria Numonyx Italy Srl in Micron Semiconductor Italia Srl;

• fruizione delle sole agevolazioni in forma di contributo nella spesa in relazione alle beneficiarie Micron Semiconductor Italia Srl e STMICROELETTRONICS Srl, a seguito di espressa rinuncia da parte delle stesse alle agevolazioni, previste con decreto direttoriale n 1458/Ric. dell'11 ottobre 2007, sotto forma di finanziamento sia bancario sia agevolato, restando l'impegno già assunto con il predetto decreto e pari a euro 2.637.528,00, nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006.

2. Forme, misure, modalità e condizioni sono riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che annullano e sostituiscono quelle allegate alla sopracitata nota prot. MIUR n. 4037 del 14 aprile 2010.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità e condizioni del predetto decreto direttoriale n. 1458 dell'11 ottobre 2007 di ammissione in via definitiva alle agevolazioni.

3. L'Istituto convenzionato provvederà a regolarizzare il solo contratto di contributo nella spesa con i soggetti beneficiari: Micron Semiconductor Italia Srl e STMICROELETTRONICS Srl, nel rispetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3734

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM29181

Generalità del Progetto

- Domanda: DM29181 del 31/03/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:
Sviluppo di tecnologie per memorie non volatili ad alta densità

Inizio Attività: 01/07/2006

Durata mesi: 48

- Beneficiari

MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.R.L.
VIMERCATE - (MB)

STMICROELECTRONICS S.R.L.
AGRATE BRIANZA - (MB)

• Costo Totale	€ 17.583.520,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 11.394.880,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 6.188.640,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 GPS DM29181

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	2.676.800	-	2.676.800
Spese generali	-	-	-	-	1.606.080	-	1.606.080
Attrezzature	-	-	-	-	2.665.000	-	2.665.000
Consulenze	240.000	-	-	-	1.048.000	-	1.288.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	3.159.000	-	3.159.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	240.000	-	-	-	11.154.880	-	11.394.880
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	240.000	-	-	-	11.154.880	-	11.394.880

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.730.400	-	1.730.400
Spese generali	-	-	-	-	1.038.240	-	1.038.240
Attrezzature	-	-	-	-	1.435.000	-	1.435.000
Consulenze	-	-	-	-	284.000	-	284.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	1.701.000	-	1.701.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	6.188.640	-	6.188.640
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	6.188.640	-	6.188.640

Nessun Costo di Formazione

Legge 297/1999 GPS DM29181

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	36.000,00	-	-	1.673.232,00	-	1.709.232,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	36.000,00	-	-	1.673.232,00	-	1.709.232,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	928.296,00	-	928.296,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	928.296,00	-	928.296,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM29181

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.637.528,00	-	2.637.528,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.637.528,00	-	2.637.528,00

Legge 297/1999 GPS DM29181

MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.125.717	-	1.125.717
Spese generali	-	-	-	-	675.430	-	675.430
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	240.000	-	-	-	648.000	-	888.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	1.959.000	-	1.959.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	240.000	-	-	-	4.408.147	-	4.648.147
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	240.000	-	-	-	4.408.147	-	4.648.147

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.611.058	-	1.611.058
Spese generali	-	-	-	-	966.635	-	966.635
Attrezzature	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000
Consulenze	-	-	-	-	284.000	-	284.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	1.701.000	-	1.701.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	5.762.693	-	5.762.693
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	5.762.693	-	5.762.693

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM29181

MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM29181

MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	36.000,00	-	-	661.222,05	-	697.222,05
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	36.000,00	-	-	661.222,05	-	697.222,05

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	864.403,95	-	864.403,95
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	864.403,95	-	864.403,95

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM29181

MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.R.L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.561.626,00	-	1.561.626,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.561.626,00	-	1.561.626,00

Legge 297/1999 GPS DM29181

STMICROELECTRONICS S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.551.083	-	1.551.083
Spese generali	-	-	-	-	930.650	-	930.650
Attrezzature	-	-	-	-	2.665.000	-	2.665.000
Consulenze	-	-	-	-	400.000	-	400.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	6.746.733	-	6.746.733
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	6.746.733	-	6.746.733

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	119.342	-	119.342
Spese generali	-	-	-	-	71.605	-	71.605
Attrezzature	-	-	-	-	235.000	-	235.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	425.947	-	425.947
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	425.947	-	425.947

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM29181

STMICROELECTRONICS S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM29181

STMICROELECTRONICS S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	1.012.009,95	-	1.012.009,95
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	1.012.009,95	-	1.012.009,95

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	63.892,05	-	63.892,05
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	63.892,05	-	63.892,05

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM29181

STMICROELECTRONICS S.R.L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.075.902,00	-	1.075.902,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.075.902,00	-	1.075.902,00

15A07753

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 settembre 2015.

Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., sulle operazioni ammesse al Fondo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del predetto Regolamento 248/1999 che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo di garanzia, adotta le necessarie disposizioni operative;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento 248/1999 ai sensi del quale il comitato, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Mediocredito Centrale S.p.A. specificatamente orientati all'accertamento della effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 2001 con il quale sono state approvate le modalità per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Mediocredito Centrale S.p.A. sulle domande presentate sul Fondo di garanzia;

Visto l'art. 1, comma 48, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha disposto che l'amministrazione del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

Considerato che è stato adottato dalla Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del RTI per la gestione del Fondo di garanzia, il provvedimento di costituzione del predetto Consiglio di gestione con decorrenza 15 gennaio 2015;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia nella seduta del 31 marzo 2015 con la quale sono state approvate le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle operazioni ammesse all'intervento del Fondo di garanzia;

Sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 citato nelle premesse, la delibera adottata nella seduta del 31 marzo 2015 dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del RTI costituito per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sulle operazioni ammesse al Fondo di garanzia.

2. Nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3590

ALLEGATO

Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI

(Articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge n. 662/1996 - art. 15, comma 3, della legge 266/1997 - art. 1, comma 48, lettera *a)* della legge n. 147/ 2013)

Modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del RTI costituito per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI, specificatamente orientati all'accertamento della effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Gestore del Fondo e degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

A. Individuazione delle operazioni da sottoporre ai controlli.

A1. Campione statistico di operazioni sottoposte a controllo documentale

A1.1 Il Gestore del Fondo è tenuto ad effettuare controlli documentali su un campione di operazioni ammesse all'intervento del Fondo.

A1.2 L'individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni per le quali i soggetti richiedenti hanno comunicato l'avvenuta erogazione ovvero, per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, l'avvenuta concessione del finanziamento.

A1.3 Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del Fondo.

A1.4 L'estrazione del campione avviene su base giornaliera selezionando le operazioni, precedentemente ordinate per data di comunicazione dell'erogazione o di concessione del finanziamento e nel caso di più operazioni la cui comunicazione è avvenuta nello stesso giorno, per numero di posizione assegnato, con un intervallo determinato in funzione della percentuale di campionamento, ossia una operazione ogni dieci nel caso di percentuale pari al 10% o una ogni venti nel caso di percentuale pari al 5%

A2. Operazioni individuate sulla base di apposita delibera del Consiglio di gestione.

A2.1. È fatta salva la possibilità da parte del Consiglio di gestione di richiedere al Gestore del Fondo lo svolgimento di controlli documentali o in loco su ulteriori operazioni ammesse e non comprese nel campione di cui al precedente punto 1.1. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Consiglio di gestione.

A2.2. Il Gestore del Fondo può proporre al Consiglio di gestione di deliberare l'effettuazione di controlli documentali o in loco sulla base di fatti rilevanti relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i soggetti richiedenti, o relativi ai soggetti richiedenti, ovvero se a seguito di accertamenti periodici effettuati sul campione statistico estratto non sia rispettata la rappresentabilità dei soggetti richiedenti. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Consiglio di gestione.

A2.3. Le operazioni sottoposte ai controlli di cui ai punti 2.1 e 2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo 1.

B. Controllo documentale.

B1. Richiesta di documentazione.

B1.1. Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il Gestore del Fondo informa mediante PEC entro 1 mese dalla data di estrazione, il soggetto beneficiario finale dell'avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica e invia al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco della documentazione di cui al successivo punto E.

B1.2 Per le operazioni di controgaranzia, viene, altresì, fornita la comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai soggetti finanziatori, affinché gli stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all'avvio dei controlli documentali.

B2. Istruttoria.

B2.1 La documentazione deve essere inviata al Gestore del Fondo da parte del soggetto richiedente entro 2 mesi, ovvero 1 mese per le operazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione

B2.2 Le proposte di delibera relative agli esiti dei controlli documentali sono sottoposti dal Gestore del Fondo al Consiglio di gestione entro 3 mesi dalla data di arrivo della documentazione o di completamento della stessa.

B2.3 Nel caso in cui la documentazione inviata dal soggetto richiedente risulti completa, e l'attività di verifica non evidenzi ulteriori criticità, il Gestore del Fondo propone al Consiglio di gestione di deliberare la conferma della garanzia concessa. L'esito positivo del sopracitato controllo non è vincolante ai fini delle verifiche effettuate dal Gestore del Fondo in caso di richiesta di attivazione della garanzia del Fondo e previste dalla normativa di riferimento per l'eventuale liquidazione della perdita.

B2.4 Per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, laddove nei termini indicati, di cui al precedente punto B2.1, non sia possibile documentarne la integrale realizzazione, la garanzia è confermata qualora, nell'ambito dell'attività di controllo, a fronte di ciascuna erogazione parziale risultino sostenute le relative

spese o a fronte di erogazione a saldo il completamento di almeno il 50% del programma previsto. Può essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei casi in cui la stessa equivalga ad almeno il 100% del finanziamento garantito. In caso contrario, sono sospesi i termini di conclusione della verifica fino all'avverarsi della condizione prevista che, comunque, deve realizzarsi entro l'ulteriore termine di 6 mesi. In caso di mancata realizzazione dell'investimento nelle percentuali e nei termini sopra indicati si procede, secondo quanto previsto ai successivi punti B2.5, B2.6 e B2.7, all'avvio del procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del beneficiario finale.

B2.5 Il mancato riscontro entro il termine di cui al punto B2.1, ovvero la produzione di documentazione incompleta/errata, rispetto a quella indicata nell'elenco trasmesso unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva, determina senza ulteriore avviso l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni trasmesso mediante PEC. È previsto un termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni alle motivazioni sottostanti il procedimento stesso.

B2.6 Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al Gestore del Fondo scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Ai fini della prova del rispetto dei termini fa fede la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio. Il Gestore del Fondo esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

B2.7 Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, laddove non siano intervenute fattispecie idonee a interrompere tale termine, esaminate le risultanze istruttorie, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del Fondo, delibera, con provvedimento motivato:

(i) l'inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale;

(ii) la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, qualora il mancato invio della documentazione sia imputabile esclusivamente allo stesso e laddove il soggetto richiedente dimostri comunque di aver richiesto la documentazione necessaria al completamento delle attività di controllo;

(iii) la conferma dell'agevolazione, archiviando il relativo procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso, ovvero gli stessi siano stati superati in base alle controdeduzioni presentate dalle parti interessate, nei termini previsti;

(iv) l'effettuazione del controllo in loco; i termini e i tempi del controllo vengono definiti dal Consiglio di gestione.

B2.8 Il Gestore del Fondo sottopone con periodicità, di norma, mensile al Consiglio di gestione gli elenchi riepilogativi degli esiti dei controlli documentali effettuati, e, sulla base delle risultanze degli stessi, le relative proposte.

B2.9 Il Gestore del Fondo, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, comunica al soggetto richiedente e al soggetto beneficiario finale, mediante PEC, i provvedimenti adottati.

B2.10. Nel caso in cui il Consiglio di gestione deliberi la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, quest'ultimo, è tenuto a versare al Fondo un importo pari all'ESL. Con la comunicazione del provvedimento, è contestualmente indicato l'importo - pari all'ESL - da corrispondere da parte del soggetto beneficiario finale al Fondo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della medesima richiesta. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento, il Gestore del Fondo si attiva per il recupero degli importi, comprensivi delle maggiorazioni dovute per legge, mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

C. Controllo in loco.

C1. Procedura.

C1.1 Per le operazioni che sono oggetto di controllo in loco, sulla base dei termini e dei tempi del controllo deliberati dal Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo informa il soggetto richiedente e il soggetto beneficiario finale dell'effettuazione di tali controlli, inviando al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco di documentazione da trasmettere comprovante la veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente e la facoltà del Gestore del Fondo di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo.

C1.2 Il Gestore del Fondo concorda con il soggetto beneficiario finale la data per l'effettuazione del sopralluogo, le persone delegate a partecipare e le modalità di svolgimento del controllo in loco, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di gestione, dandone informativa al soggetto richiedente, al fine di un'eventuale partecipazione di un suo rappresentante al controllo medesimo.

C1.3. Il controllo in loco viene effettuato al fine:

di verificare l'esistenza del soggetto beneficiario finale;

di verificare l'esistenza degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

di verificare che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

di verificare che il soggetto beneficiario finale svolge l'attività indicata nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

di verificare eventuali specifici adempimenti richiesti dal Consiglio di gestione in sede di delibera del controllo in loco;

di acquisire ogni utile informazione atta a chiarire eventuali difformità riscontrate e non chiarite dal controllo documentale.

C1.4. Dopo aver effettuato il controllo, il Gestore del Fondo provvede a predisporre il verbale del controllo, che sarà sottoscritto dal rappresentante del soggetto richiedente e dal rappresentante del soggetto beneficiario finale. Il Gestore del Fondo rilascia copia del verbale al rappresentante del soggetto richiedente e al rappresentante del soggetto beneficiario finale.

C1.5. Sulla base delle risultanze del controllo contenute nel verbale, nonché di quanto emerso in base ai documenti acquisiti, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del Fondo, delibera, con provvedimento motivato:

(i) l'inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale;

(ii) la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, qualora il mancato invio della documentazione sia imputabile esclusivamente allo stesso e laddove il soggetto richiedente dimostri comunque di aver richiesto la documentazione necessaria al completamento delle attività di controllo;

(iii) la conferma dell'agevolazione.

C1.6. Il Gestore del Fondo, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, comunica al soggetto richiedente e al soggetto beneficiario finale, mediante PEC, i provvedimenti adottati.

D. Operazioni a valere sulle Riserve Comunitarie

D1. Elementi di rilievo

D.1.1 Sulle operazioni a valere sulle Riserve Comunitarie, vengono svolti controlli e verifiche orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti concessi sulla base delle disposizioni specifiche e possono in ogni momento essere effettuati accertamenti do-

cumentali e ispezioni in loco presso i soggetti beneficiari finali, i quali devono:

1. conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento:

2. documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valere sulle predette riserve;

3. la documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto beneficiario finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia;

4. tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento;

5. assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo;

6. la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;

7. l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;

8. informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dalla vigente normativa sui fondi strutturali e dalle linee guida eventualmente approvate nell'ambito del Programma Operativo di riferimento, tramite:

l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;

l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

E. Documentazione da trasmettere comprovante la rispondenza sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facoltà di produrre documentazione equipollente e la facoltà del Gestore del Fondo di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo:

a) copia dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto beneficiario finale, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente (nel caso di controgaranzia);

c) copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;

d) solo per le operazioni con durata superiore a 18 mesi, copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;

e) solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;

f) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del soggetto beneficiario finale:

(i) bilanci approvati (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilità ordinaria;

(ii) dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilità semplificata;

g) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, e in particolare:

(i) idonea documentazione comprovante la compagine societaria del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

(ii) idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del soggetto beneficiario finale nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;

(iii) idonea documentazione comprovante la dimensione, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;

(iv) per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

(v) per le operazioni finanziarie di importo ridotto, idonea documentazione comprovante le maggiorazioni richieste rispetto all'importo base;

(vi) per i Finanziamenti a medio-lungo termine e i Prestiti partecipativi, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.13, e di Operazioni di sottoscrizione di mini bond agevolate idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione, da parte del soggetto beneficiario finale, degli investimenti programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione;

(vii) per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice;

h) per le Operazioni sul capitale di rischio:

(i) contratto di Investimento;

(ii) patti parasociali;

(iii) statuto;

(iv) verbale di Assemblea Straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;

(v) documentazione contabile relativa al versamento dell'importo relativo all'aumento di capitale;

(vi) eventuali patti privati o side letter riguardanti rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti;

(vii) copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o in alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata) l'estratto del libro soci;

(viii) accordi e contratti che regolano la exit (ad esempio contratti put&call) ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto;

(ix) bilanci riclassificati degli ultimi 3 anni (se il soggetto beneficiario finale non è un'impresa Start *up)*;

(x) eventuale business plan;

(xi) Investment Memorandum sottoposto all'organo deliberante del soggetto richiedente per l'approvazione dell'investimento;

(xii) copia dei report di due diligence;

(xiii) copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;

(xiv) copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione.

i) Inoltre, per le Operazioni di sottoscrizione di mini bond:

(i) la delibera di sottoscrizione del mini bond;

(ii) copia dell'atto di sottoscrizione del mini bond;

(iii) documentazione contabile relativa al versamento al soggetto beneficiario finale emittente dell'importo sottoscritto.

j) documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, la verifica:

(i) presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a carico del soggetto beneficiario finale e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;

(ii) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti del soggetto beneficiario finale con il soggetto richiedente, di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione del soggetto beneficiario finale tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;

15A07846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir».

Con la determinazione n. aRM - 208/2015 - 1560 del 30 settembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Alterna Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACICLOVIR

Confezione: 033410046

Descrizione: "800 mg compresse" 35 compresse

Medicinale: ACICLOVIR

Confezione: 033410022

Descrizione: "400" astuccio 25 compresse uso orale 400 mg

Medicinale: ACICLOVIR

Confezione: 033410010

Descrizione: "200" astuccio 25 compresse uso orale 200 mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07824

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Alter».

Con la determinazione n. aRM - 237/2014 - 2753 del 3 novembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Alter S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DOMPERIDONE ALTER

Confezione: 036106019

Descrizione: " 10 mg compresse " 30 compresse.

15A07825

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kudeq»

Con la determinazione n. aRM - 210/2015 - 40 del 30 settembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807012

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807024

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 5 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807036

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807048

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807051

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807063

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807075

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 40 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807087

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807099

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807101

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807113

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 300 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807125

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807137

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 1 X 50 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807149

Descrizione: "100 mg capsule rigide" 1 X 100 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807152

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807164

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 5 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807176

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807188

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807190

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807202

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807214

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 40 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807226

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807238

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807240

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807253

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 300 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807265

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807277

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 1 X 50 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: KUDEQ

Confezione: 040807289

Descrizione: “200 mg capsule rigide” 1 X 100 capsule in blister PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07826

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sucralfato Germed».

Con la determinazione n. aRM - 209/2015 - 2376 del 30/09/2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SUCRALFATO GERMED

Confezione: 031838016

Descrizione: “1 g granulato per sospensione orale” 30 bustine

Confezione: 031838028

Descrizione: “2 g granulato per sospensione orale 30 bustine

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07867

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Rivoira Geogas».

Con la determinazione n. aRM - 207/2015 - 1092 del 30/09/2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Rivoira Geogas S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OSSIGENO RIVOIRA GEOGAS

Confezione: 039018015

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 1 litro

Confezione: 039018027

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 3 litri

Confezione: 039018039

Descrizione: “ 200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 5 litri

Confezione: 039018041

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 7 litri

Confezione: 039018054

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 10 litri

Confezione: 039018066

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 14 litri

Confezione: 039018078

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 27 litri

Confezione: 039018080

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 40 litri

Confezione: 039018092

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola intercettazione integrata da 50 litri

Confezione: 039018104

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” pacco bombole da 12 bombole con valvola intercettazione integrata da 40 litri

Confezione: 039018116

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” pacco bombole da 12 bombole con valvola intercettazione integrata da 50 litri

Confezione: 039018128

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri

Confezione: 039018130

Descrizione: “200 BAR, gas medicinale compresso “bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri

Confezione: 039018142

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri

Confezione: 039018155

Descrizione: “200 bar, gas medicinale compresso” bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 27 litri

Confezione: 039018167

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico fisso da 1000 litri

Confezione: 039018179

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico fisso da 1500 litri

Confezione: 039018181

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico fisso da 2000 litri

Confezione: 039018193

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico fisso da 3000 litri

Confezione: 039018205

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico fisso da 5000 litri

Confezione: 039018217

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico fisso da 10000 litri

Confezione: 039018229

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico fisso da 20000 litri

Confezione: 039018231

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico mobile da 31 litri

Confezione: 039018243

Descrizione: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico mobile da 41 litri

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07868

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Ovixan»

Estratto determina V&A n. 1941 del 6 ottobre 2015

La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Galenica AB, con sede in Medeon Science Park, Svezia.

Specialità medicinale OVIXAN

Confezioni

AIC n. 043604014 - “1 mg/g crema” 1 tubo in PE/AL/PE da 15 g

AIC n. 043604026 - “1 mg/g crema” 1 tubo in PE/AL/PE da 30 g

AIC n 043604038 - “1 mg/g crema” 1 tubo in PE/AL/PE da 100 g

È ora trasferita alla società: Abiogen Pharma S.p.A., con sede in via Meucci, 36 - Frazione Ospedaletto, Pisa, con codice fiscale 05200381001.

Stampati

Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07869

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Ovison»

Estratto determina V&A n. 1940 del 6 ottobre 2015

La titolarità delle autorizzazioni all’immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Galenica AB, con sede in Medeon Science Park, Svezia.

Specialità medicinale OVISON

Confezioni

AIC n. 043699014 - “1 mg/g soluzione cutanea” 1 flacone ldpe da 30 ml con contagocce

AIC n. 043699026 - “1 mg/g soluzione cutanea” 1 flacone ldpe da 100 ml con contagocce

AIC n. 043699038 - “1 mg/g soluzione cutanea” 2 flaconi ldpe da 100 ml con contagocce

È ora trasferita alla società: Abiogen Pharma S.p.A., con sede in via Meucci, 36 - Frazione Ospedaletto, Pisa, con codice fiscale 05200381001.

Stampati

Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07870

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’esercizio del complesso Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud della società ISAB S.r.l. ì, in Priolo Gargallo, nonché nel territorio del Comune di Melilli, limitatamente alle emissioni in atmosfera.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC_MIN 0000205 del 7 ottobre 2015, si è provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2011 - 0000580 del 31/10/2011 rilasciata alla società Isab S.r.l., identificata dal codice fiscale n. 01629050897, con sede legale in Via Litoranea Priolese ex SS 114, Km 9,5 - 96010 - Priolo Gargallo

(SR), per l'esercizio del complesso Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud della società Isab S.r.l., ubicato nel Comune di Priolo Gargallo (SR), nonché nel territorio del Comune di Melilli (SR), limitatamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A07773

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario nel Comune di San Marco in Lamis.

Il Comune di San Marco in Lamis (FG) con deliberazione n. 48 del 20 luglio 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2015, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Antonino Triscari, della dott.ssa Cosima Giannico e della dott.ssa Mirella Abate, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

15A07844

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «CZV Tubercolina PPD Bovina».

Decreto n. 142 del 25 settembre 2015

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0180/001/E/001.

Medicinale per uso veterinario CZV TUBERCOLINA PPD BOVINA.

Titolare A.I.C.: CZ Veterinaria, S.A. La Relva s/n - Torneiros - 36400 Porriño (Pontevedra) - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: CZ Veterinaria, S.A. - P.O. Box 16 - 36400 Porriño (Pontevedra) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flaconcino da 2 ml A.I.C. n. 104889062;

satola con 10 flaconcini da 2 ml A.I.C. n. 104889050;

scatola con 25 flaconcini da 2 ml A.I.C. n. 104889047;

scatola con 1 flaconcino da 5 ml A.I.C. n. 104889035;

scatola con 10 flaconcini da 5 ml A.I.C. n. 104889023;

scatola con 25 flaconcini da 5 ml A.I.C. n. 104889011.

Composizione: per dose da 0,1 ml prodotto contiene: principio attivo derivato proteico purificato da coltura di Mycobacterium bovis, ceppo AN-5 …………2.500 UI*.

*UI: unità internazionali.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: «Diagnosi in vivo di bovini di età superiore a 6 settimane che hanno generato una risposta immunitaria nei confronti di Mycobacterium bovis, l'agente causale della tubercolosi bovina (test tubercolinico intradermico singolo).

Quando utilizzato insieme al CZV Tubercolina PPD Aviaria, diagnosi in vivo di bovini di età superiore a 6 settimane che hanno generato una risposta immunitaria nei confronti di M. bovis, differenziando gli animali che reagiscono a M. bovis da quelli che si sono sensibilizzati alla tubercolina bovina in seguito all'esposizione ad altri micobatteri o generi correlati (test tubercolinico comparativo intradermico singolo)».

Tempi di attesa: Zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente dopo l'apertura del flaconcino.

Regime di dispensazione: ad uso esclusivo dei medici veterinari autorizzati nell'ambito del piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi bovina - non vendibile al pubblico.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07839

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pestigon 2,5 mg/ml Spray Cutaneo, soluzione per gatti e cani».

Estratto del provvedimento n. 671 del 29 settembre 2015

Medicinale veterinario PESTIGON 2,5 mg/ml Spray Cutaneo, soluzione per gatti e cani.

Confezioni A.I.C. n. 104646.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Newry - Co Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0321/II/004/G.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita, da 18 mesi a 2 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07840

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meloxoral 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti».

Decreto n. 157 del 29 settembre 2015

Procedura decentrata n. FR/V/0279/001/DC.

Medicinale per uso veterinario Meloxoral 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Curados B.V., Frans Halsstraat, 52 CM Nijmegen - Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Produlab Pharma B.V. - Forellenweg 16 - 4941 SJ Raamsdonksveer - Paesi Bassi;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 104743012;

flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 104743024;

flacone in vetro d 100 ML - A.I.C. n. 104743036.

Composizione:

Un ml contiene:

Principio attivo: Meloxican 5 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani, gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Cani: attenzione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti che cronici.

Riduzione del dolore e dell'infiammazione post-operatori a seguito di interventi chirurgici ortopedici e dei tessuti molli.

Gatti: riduzione del dolore post-operatorio dopo ovarioisterectomia ed interventi minori sui tessuti molli.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 4 settimane.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07841

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dormisan 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti».

Decreto n. 167 del 2 ottobre 2015

Procedura decentrata n. ES/V/0231/001/DC.

Medicinale per uso veterinario DORMISAN 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti

Titolare A.I.C.: azienda terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. Via della Libertà, 1 - Ozzano Emilia (BO) - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Industrial Veterinaria, S.A. Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat - Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 104794019.

Composizione:

Un ml contiene:

principio attivo: Medetomidina cloridrato 1,0 mg (equivalente a medetomidina 0,85 *mg)*.

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

nei cani e nei gatti:

sedazione per facilitare la contenzione degli animali durante gli esami clinici.

premedicazione in un'anestesia generale.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima. apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

eliminare l'eventuale prodotto residuo nel flacone 28 giorni dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: divieto di vendita al pubblico. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07842

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbodex goccea uricolari, sospensione per cani».

Estratto decreto n. 156 del 29 settembre 2015

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0493/001/DC

Medicinale per uso veterinario MARBODEX gocce auricolari, sospensione per cani

Titolare A.I.C.: NORBROOK Laboratories Limited - Station Works, Camlough Road, Newery, Country Down, Northern Ireland BT35 6 JP;

Produttore responsabile rilascio lotti: NORBROOK Laboratories Limited - Station Works, Camlough Road, Newery, Country Down, Northern Ireland BT35 6 JP;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104752011;

Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104752023;

Flacone da 30 ml - A.I.C. n. 104752035.

Composizione: 1 ml contiene:

Principi attivi:

Marbofloxacina 3,0 mg

Clotrimazolo 10,0 mg

Desametasone 0,9 mg (equivalente a desametasone acetato 1,0 mg)

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'otite esterna di origine sia batterica che micotica, rispettivamente dovuta a batteri sensibili a marbofloxacina, e miceti, in particolare Malassezia pachydermatis, sensibile a clotrimazolo.

Il prodotto deve essere usato in base ai risultati dei test di sensibilità dei batteri isolati.

Tempi di attesa: Non pertinente

Validità:

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

- Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Regime di dispensazione: Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07843

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione degli statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre 2015 nel Registro nazionale, della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (Statuti pubblicati nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 244 del 20 ottobre 2015).

Le indicazioni:
"STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO «MODERATI»
STATUTO DI «CENTRO DEMOCRATICO»
STATUTO DI «ITALIA DEI VALORI»
STATUTO DELLA «SÜDTIROLER VOLKSPARTEI» (SVP)
STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO "FORZA ITALIA"»
STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO «PROGETTO TRENTINO»",

riportate alle pagine 1, 5, 12, 17, 69 e 83 del sopraindicato supplemento ordinario, si intendono rettificate, come correttamente riportate alla pagina III del sommario, rispettivamente, nel seguente modo:
"STATUTO DEL PARTITO MODERATI
STATUTO DEL PARTITO CENTRO DEMOCRATICO
STATUTO DEL PARTITO ITALIA DEI VALORI
STATUTO DEL PARTITO SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
STATUTO DEL PARTITO FORZA ITALIA
STATUTO DEL PARTITO PROGETTO TRENTINO".

15A08011

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-245) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.